



MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TARANTO

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

FORZE DI POLIZIA:

- COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI 74100 - TARANTO
- COMMISSARIATO P.S. SCALO MARITTIMO 74100 - TARANTO
- COMANDO STAZIONE NAVALE GUARDIA DI FINANZA 74100 - TARANTO

@CAPITANERIE DI PORTO TUTTE

@ UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI

UFFICI LOCALI MARITTIMI:

- 75025 POLICORO
- 74020 MARUGGIO

@ APPRODI TURISTICI TUTTI

@COOPERATIVE PESCA TUTTE

SEZIONI SEDE

- SERVIZIO OPERATIVO – S.A.R.
- SEZIONE POLIZIA MARITTIMA
- SEZIONE TECNICA
- SEZIONE UNITA' NAVALI
- UFFICIO NOSTROMO
- ALBO
- ALBO MOLO SANT'ELIGIO
- RACCOLTA UFFICIALE D'ISPEZIONE

PER CONOSCENZA:

- PREFETTURA
- QUESTURA
- MARIDIPART TARANTO
- COMUNE TARANTO

Prot. n. 22.00.00/ 11210 in data 14.05.2009

Argomento: Ordinanza n° 89/2009 del 18 aprile 2009.-

Si trasmette in allegato, con preghiera di curarne la massima diffusione, copia dell'Ordinanza in argomento afferente la disciplina delle operazioni di sbarco e trasbordo della specie ittica tonno rosso in questo porto designato.

d'ordine

f.to IL CAPO SEZIONE GENTE DI MARE E PESCA
T.V. (CP) Carmen GIACOPPO

MINUSA



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
TARANTO**

Ordinanza n. 89/2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Taranto:

- VISTI** Gli articoli 17, 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTO** L'articolo 21 della Legge 14 luglio 1965 n ° 963 ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 2 ottobre 1968, n ° 1639;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n ° 2807/83 della Commissione del 22 settembre 1983 che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli stati membri;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n ° 1984/03 del Consiglio del 08 aprile 2003 che istituisce nella Comunità Europea un regime di registrazione statistica relativa al tonno rosso, al pesce spada ed al tonno obeso;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n ° 869/04 del Consiglio del 26 aprile 2004 che modifica il Regolamento (CE) n ° 1936/01 che stabilisce alcune misure di controllo applicative alle attività di pesca di taluni stock di grande migratori;
- VISTA** La circolare in data 19 Aprile 2006 prot. n°1853, del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Dipartimento delle Filiere Agricole ed Agroalimentari – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura recante elementi di chiarificazione circa l'applicazione degli obblighi normativi comunitari relativi ai regolamenti nel settore della pesca del tonno rosso: n.2847/93, n.2807/83, n.2554/93 e n.2244/03;
- VISTO** Il regolamento (CE) n ° 520/2007 del 07 Maggio 2007 che stabilisce misure tecniche di conservazione per taluni stock di grandi migratori e che abroga il regolamento (CE) n ° 973/2001;
- VISTO** Il Regolamento (CE) n ° 643/2007 del 11 giugno 2007 che modifica il Regolamento (CE) n ° 41/2007 per quel che concerne il piano di ricostituzione per il tonno rosso raccomandato dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati nell'Atlantico;
- VISTO** Il regolamento (CE) n ° 302/2009 del Consiglio del 06 Aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'atlantico orientale e nel mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n ° 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n ° 1559/2007;
- VISTA** La circolare sul tonno rosso: campagna di pesca 2009 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali dipartimento delle Politiche Europee e Internazionali – Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'acquacoltura – n °110778, del 07 Aprile 2009, concernente l'applicazione degli obblighi normativi comunitari derivanti dall'istituzione di un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'atlantico orientale e mediterraneo;

RITENUTO necessario emanare disposizioni riguardanti l'individuazione e la regolamentazione dei punti di sbarco della specie ittica "tonno rosso" catturato da ciascuna unità all'uopo autorizzata che approdi nel Porto di Taranto quale porto designato dalla circolare ultima menzionata, nonché gli obblighi gravanti sugli armatori/comandanti delle unità da pesca autorizzate nelle operazioni di cattura, sbarco/trasbordo, trasferimento e compilazione della relativa documentazione del richiamato prodotto ittico;

RENDE NOTO

che il porto di Taranto è stato individuato quale unico porto del Compartimento Marittimo di Taranto designato allo sbarco/trasbordo della specie ittica denominata "tonno rosso".

Ai sensi dell'art.7 del regolamento (CE) n ° 302/2009, la pesca del tonno rosso con reti a circuizione è vietata nel Mediterraneo nel periodo dal 15 Giugno al 15 Aprile. La pesca in discorso praticata da tonniere con lenze a canna ed imbarcazioni con lenze trainate è vietata nel Mediterraneo nel periodo dal 15 Ottobre al 15 Giugno.

ORDINA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e finalità del provvedimento)

La presente Ordinanza si applica a tutte le unità da pesca autorizzate dal competente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali alla cattura della specie ittica "tonno rosso" che intendono effettuare operazioni di sbarco in banchina, trasbordo e/o commercializzazione del citato prodotto ittico nell'ambito del porto di Taranto.

Il presente provvedimento disciplina l'attività in materia di pesca del tonno rosso in armonia con la normativa comunitaria e nazionale, elencata in premessa, disciplinando specificatamente le operazioni di sbarco in banchina del prodotto catturato, il trasferimento del prodotto ittico dall'unità da pesca al veicolo autorizzato a trasportare il suddetto prodotto ad un mercato ittico/impianto collettivo per le aste/stabilimento riconosciuto.

Lo sbarco del prodotto ittico (tonno rosso) deve essere effettuato presso il porto di Taranto in quanto "Porto designato" nell'ambito del Compartimento Marittimo di Taranto ai sensi dell'art.17 del regolamento (CE) n ° 302/2009 e della circolare in premessa citata.

Scopo del presente provvedimento è quello di dare attuazione agli adempimenti posti in capo all'Autorità Marittima e contemplati dalla citata normativa, finalizzati al **controllo** dell'esattezza dei dati da inserire nella documentazione da produrre da parte dei produttori all'atto dello **sbarco di esemplari della famiglia degli "scombridae", in particolare del "tonno rosso". E' fatto divieto assoluto l'impiego dei punti di sbarco, individuati nel successivo art. 2, per l'esecuzione di operazioni di sbarco/trasbordo/commercializzazione di qualunque altra specie ittica.**

Articolo 2

(Punti di sbarco)

Salvo la deroga di cui al successivo art.9, nell'ambito del Compartimento Marittimo di Taranto è vietato sbarcare esemplari di tonno rosso presso sorgitori diversi dal "porto designato" di cui al precedente art.1.

Nel Porto di Taranto, al fine di consentire il controllo qualitativo e quantitativo del prodotto ittico (tonno rosso) catturato, in ottemperanza alla normativa europea citata in premessa, sono istituiti, all'interno del Porto mercantile, i seguenti punti di sbarco del pescato, come meglio specificato nell'allegato stralcio planimetrico (all. 2):

1. Calata 1 senza alcun limite d'orario;
2. Testata 1° sporgente senza alcun limite d'orario;
3. 1° sporgente lato ponente senza alcun limite d'orario;
4. Calata 2 senza alcun limite d'orario.

Per contingenti motivi di carattere operativo, la locale Autorità Marittima potrà, per la singola richiesta precedentemente prenotata (come indicato nel successivo art.4), ordinare l'ancoraggio in rada

Mar Grande nell'attesa che le banchine di cui al precedente punto si rendano disponibili per l'inizio delle operazioni di sbarco del prodotto ittico in parola.

Articolo 3

(Compilazione e presentazione del Giornale di Bordo Logbook UE)

Il comandante di una unità da pesca autorizzata alla cattura del tonno rosso, è tenuto a compilare il Logbook "Modello Atlantico UE".

In caso di sbarco/trasbordo nel punto di sbarco individuato il comandante deve presentare il predetto modello alla scrivente Autorità Marittima.

Le informazioni obbligatorie da riportare nel giornale sono:

- Identificativo della nave e del comandante;
- Quantitativo in chilogrammi e numero di esemplari per ogni specie catturata;
- Data di cattura, zona di pesca (specificando latitudine e longitudine);
- Attrezzo utilizzato;
- Data e porto di partenza e di ritorno.

Il giornale di bordo deve essere compilato quotidianamente prima della mezzanotte una riga al giorno anche se in navigazione ovvero in caso di catture "zero".

Articolo 4

(Adempimenti relativi allo sbarco del prodotto)

I comandanti delle unità da pesca comunitarie che intendono effettuare le operazioni di sbarco del tonno rosso catturato anche accidentalmente, o un suo mandatario, devono darne prenotifica, almeno quattro ore prima dell'ora prevista dell'arrivo in porto, indicando:

- Orario previsto di arrivo dell'unità da pesca che deve procedere allo sbarco del pescato confermando tale orario non appena giunti alle ostruzioni del porto di Taranto;
- La zona di cattura ed il quantitativo stimato di tonno rosso mantenuto a bordo;
- Provenienza delle unità da pesca, compartimento d'iscrizione e dati principali inerenti la stessa.

Alla conclusione delle operazioni di sbarco deve essere consegnata la dichiarazione delle catture di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza.

Articolo 5

(Documentazione da produrre all'atto dello sbarco)

Al momento dello sbarco, a cura del comandante dell'unità, o del suo mandatario, dovrà essere consegnata all'incaricato dell'Autorità Marittima, presente in banchina, la sottonotata documentazione:

1. Copia del giornale di bordo (logbook "modello atlantico UE"), compilato nei campi previsti quali obbligatori (identificativo della nave e del comandante, quantitativi in chilogrammi, numero di esemplari per ogni specie catturata, data di cattura, zona di pesca specificata in latitudine e in longitudine, attrezzo utilizzato, data e porto di partenza e di ritorno).

Nel caso in cui il comandante dell'unità dichiari che il prodotto sbarcato è riferito a più unità, copia del giornale di bordo è presentata per ogni singola unità alla quale è riferita la cattura.

2. Dichiarazione delle catture di cui all'allegato 1 della presente Ordinanza alla conclusione delle operazioni di sbarco;
3. Copia del documento di trasporto/bolla d'accompagnamento relativa alla consegna del prodotto al vettore.

Nel caso in cui non sia presente in banchina un incaricato della locale autorità marittima la documentazione di cui al primo comma dovrà essere presentata, improrogabilmente entro quattro ore dal termine delle operazioni di sbarco.

L'armatore/proprietario/comandante/mandatario è tenuto ad adempiere all'ulteriore documentazione prevista dalla vigente normativa comunitaria e nazionale di settore.

Articolo 6

(Adempimenti relativi ai trasbordi)

Le operazioni di trasbordo sono consentite solo previo possesso dell'autorizzazione rilasciata dai rispettivi Stati di Bandiera. Il comandante dell'unità ricevente, o suo mandatario, nel caso in cui intenda effettuare il trasbordo nel porto di Taranto deve darne pre-notifica alla scrivente Autorità Marittima almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'arrivo (via fax 099-4718288 o telefonicamente allo 099-4713611 ovvero tramite apparato radio VHF canale 16) indicando:

- Orario previsto di arrivo;
- Quantitativo stimato di tonno rosso detenuto a bordo e zona di cattura;
- Il proprio nome e numero d'iscrizione ICCAT, quelli dell'unità da pesca che consegna il tonno rosso ed il quantitativo del prodotto ittico (in tonnellate) da trasbordare.

Prima dell'inizio delle operazioni di trasbordo, inoltre, il comandante o suo mandatario deve trasmettere al proprio Stato di Bandiera (dandone evidenza a questa Autorità Marittima) informazioni riguardanti i quantitativi di tonno rosso da trasbordare, la data ed il porto di trasbordo, la zona di cattura nonché il nome, il numero d'immatricolazione, la bandiera ed il numero d'iscrizione nel registro ICCAT dell'unità ricevente.

Alla conclusione delle operazioni di trasbordo deve essere consegnata la dichiarazione delle catture di cui all'articolo 5 punto 2 della presente Ordinanza.

Articolo 7

(Rispetto delle condizioni igienico-sanitarie)

Durante la fase di sbarco presso le banchine del prodotto ittico catturato per il successivo carico a bordo dei vettori stradali, dovranno essere osservate le norme nazionali e comunitarie in materia. Tali condizioni dovranno essere verificabili da parte del competente ufficio veterinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Taranto.

Sono vietate operazioni di lavorazione del prodotto in banchina ed, al termine delle operazioni di sbarco, dovrà essere assicurata (da parte di coloro che effettuano tali operazioni) la pulizia del tratto di banchina utilizzato.

Articolo 8

(Catture accidentali)

Tutti i pescherecci che catturano accidentalmente esemplari della specie ittica denominata tonno rosso e che devono provvedere allo sbarco in banchina presso un porto designato quale quello di Taranto, hanno l'obbligo di notificare la predetta operazione alla scrivente Autorità Marittima secondo le modalità previste all'articolo 4 della presente Ordinanza. Le catture accidentali non possono superare i 750 Kg. annui per unità da pesca.

Articolo 9

(Pesca sportiva e ricreativa)

Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa, così come definite dal Regolamento (CE) 1559/2007 e dall'art. 2, lettere n) e o), del citato Regolamento (CE) 302/2009 (**pesca sportiva**: una pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale; **pesca ricreativa**: pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale), è **vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare garantendo, comunque, il rilascio dei tonni rossi catturati vivi in particolare del novellame.**

È vietata, altresì, la commercializzazione di esemplari della specie ittica in parola catturata nell'esercizio di tali tipologie di pesca; gli stessi potranno essere devoluti in beneficenza o per fini caritativi.

In deroga a quanto previsto al precedente articolo 2 gli esemplari di tonno rosso provenienti dalla pesca ricreativa possono essere sbarcati presso gli approdi del Compartimento Marittimo di Taranto.

I conduttori delle unità da diporto che intendono sbarcare tali esemplari hanno l'obbligo di prenotificare il loro arrivo in porto, comunicando l'orario di previsto arrivo, con **congruo anticipo**, mediante un collegamento via VHF o telefonicamente, alla centrale operativa della Capitaneria di Porto di Taranto al n.099/4713601 o all'Ufficio Locale Marittimo di Maruggio al n.099/9716535 o all'Ufficio Locale Marittimo di Policoro al n. 0831/972926.

Inoltre, dovranno fornire i dati relativi alle catture utilizzando il modello in allegato 1 alla presente ordinanza.

Le unità, di cui al precedente comma, una volta ormeggiate in porto, non potranno iniziare le operazioni di sbarco degli esemplari catturati sino a quando non sarà presente in banchina un incaricato della locale Autorità Marittima o comunque prima di aver ricevuto il preventivo nulla osta da parte della stessa.

Nel caso in cui non sia presente in banchina un incaricato della locale Autorità Marittima, la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere presentata direttamente all'Autorità Marittima, improrogabilmente entro quattro ore dal termine delle operazioni di sbarco, anche via fax al n. 099/4718288.

Articolo 10

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1193 Codice della Navigazione nonché ai sensi degli articoli 15, 26 e 27 della Legge 963/65, come modificata dalla Legge 06 giugno 2008, n. 101.

Articolo 11

(Rispetto dell'Ordinanza)


Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza si fa espresso rimando a quanto contenuto e disposto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia già richiamata nelle premesse. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza cui sarà data massima diffusione mediante affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Taranto e dei dipendenti Uffici Locali Marittimi, all'albo dei Comuni rivieraschi nonché tramite l'inserimento della stessa nell'apposita sezione "ordinanze" del sito www.guardiacostiera.it

Taranto, 18/04/2009

IL COMANDANTE
C.V. (CP)  Leonardo DIBITONTO

00.2

M A R
P I C C O L O
(Primo seno)



1° SPORGENTE 2° SPORGENTE 3° SPORGENTE 4° SPORGENTE

1° SPORGENTE
SAN CATALDO

S. FUGIO

S. GIUGIO

Fonte di Porto Napoli

CANALE NAVIGABILE